

Lorenzo d'Avack

L'utilizzo della *Magna Carta* nel primo conflitto costituzionale inglese del '600

Il mio intervento si basa sulle osservazioni già avanzate dai Colleghi, tutte molto interessanti, che ci inducono a riflettere su cosa sia stato il costituzionalismo inglese. Mi riferisco alla *Magna Carta* come *trait d'union*, come richiamo mitico nel lungo cammino dell'Inghilterra verso un sistema di governo bilanciato, definito come la teoria classica della costituzione inglese, e caratterizzato da un potere legislativo posto nelle mani della corona e delle due camere del parlamento (*king-in-parliament*).

La *Magna Carta* fu un primo accordo tra il re e i baroni: coloro che, sebbene sudditi, erano degli aristocratici per nascita. Un accordo di carattere prevalentemente tecnico, privo di quelle generalizzazioni di cui abbondano le 'dichiarazioni' dei secoli successivi sulle libertà e diritti dell'uomo, ma necessario a ricordare al re di essere un *primus inter pares*, e anticipatore di altri diritti, fra cui l'*habeas corpus* e il *due process of law*, diritti in seguito rivendicati dai parlamentari inglesi in occasione dei conflitti politici del '600. Ma sono appunto questi conflitti costituzionali ad attribuire alla *Magna Carta*, che aveva indicato rimedi ben definiti e pratici a mali temporanei, un valore generale astratto, fuori del suo tempo, e a renderla un documento di grande influenza sulla storia della costituzione inglese.

E di fatti la *Magna Carta*, dopo la sua ratificazione definitiva nel 1215, tende a scomparire nei libelli tardo medioevali e in quelli del '500: il pensiero politico tudoriano è soprattutto incentrato sulla Riforma, sulle trasformazioni civili e religiose che rendono centrali i temi dell'obbedienza e della disobbedienza civili o dell'ordine e della rivoluzione. Le opere di Shakespeare, sebbene abbiano trattato ampiamente e liberamente le tragedie di diversi re inglesi, mostrano di non conoscere la *Magna Carta*.

La grande controversia sulla sovranità legale diviene dominante all'inizio del '600, sotto il regno degli Stuart quando la costituzione mista deve confrontarsi con le correnti di pensiero di provenienza continentale (Bodin) che sostengono che il re ha un potere assoluto, non limitato dall'autorità delle leggi positive, eccezion fatta per quelle naturali e divine. Si può sostenere che, in aggiunta alle dottrine tudoriane del dovere di obbedienza e della supremazia regia in materia ecclesiastica, sta nascendo in Inghilterra una tendenza verso una monarchia assoluta di tipo continentale che, sviluppandosi parallela ed opposta alla teoria del governo misto, diventerà una teoria comune tra gli scrittori e i regalisti e gli apologisti clericali che difenderanno gli interessi degli Stuart. È allora nel lungo periodo della controversia costituzionale (1603-1642) che la *Magna Carta* torna ad essere citata. Il giurista, per lungo tempo Chief Justice della corte del King's Bench, Sir Edward Coke ne ricorda l'importanza nelle *Institutes* (1628), definendola il sommo presidio delle libertà inglesi. "La *Magna Carta* - scrive Coke - è così chiamata non per la sua mole... bensì... per la grande importanza e rilevanza del suo contenuto: essa, in breve, è la sorgente di tutte le leggi

fondamentali del reame”. Ed ancora: “La legge della *Magna Carta* è stata riconfermata più di trenta volte e i suoi benefici si estendono a tutti, anche ai villani, poiché sono uomini liberi di fronte a chiunque, fatta eccezione per i loro padroni”.

E in che cosa consistono questi benefici? Essi sono precisamente il divieto di arresti arbitrari, il giudizio per giuria, il *due process of law*, la libertà di uscire ed entrare a piacimento dal regno, la tutela contro i monopoli, la tassazione controllata del parlamento”. Citazioni che hanno fatto pensare ad alcuni interpreti americani (E.S. Corwin, C.F. Mullet, C.H. McIlwain) del pensiero di Coke che i vaghi concetti di “giustizia” e “ragione comune”, così spesso richiamati dai giuristi inglesi dell’epoca, fossero ora sostituiti da una “legge fondamentale” il cui contenuto, ben definito, si rifaceva ad un documento determinato di antica e gloriosa origine. Ma in realtà, per quanto in questa sede possa interessare, a ben vedere l’elogio di Coke nei confronti della *Magna Carta* non implica alcuna idea di una *fundamental law*, posta al di sopra e al di fuori del potere legiferante del *King-in-parliament*. Sempre nelle sue *Institutes* Coke ricordava, approvandole, sentenze in cui la *Magna Carta* era stata violata o dal *custom* o dalla corte in favore di una più antica e giusta regola secondo cui un uomo non poteva essere giudice del proprio caso. Ricordava inoltre che uno statuto di Enrico VII violava sia la *Magna Carta* che la *common law* e, sebbene in questa circostanza la norma statutaria fosse chiaramente ingiusta, egli non suggeriva alle corti alcun rimedio per renderla nulla.

I parlamentari, in linea con il pensiero di Coke, furono disposti a esaltare la *Magna Carta* in relazione ai rapporti intercorrenti fra la corona e il suddito, ma certamente alieni a farlo per i rapporti intercorrenti tra il suddito e il parlamento. Se si considera, infatti, il conflitto politico esistente in quell’epoca, appare evidente che l’importanza attribuita alla *Magna Carta* fu dovuta non solo al fatto che questa racchiudeva in sé diversi principi fondamentali della *common law*, ma al fatto che rappresentava il baluardo più antico e più efficace per la difesa delle libertà del suddito dalle rivendicazioni della corona. Il fine da raggiungere era essenzialmente quello di limitare la prerogativa regia e in una epoca in cui entrambe le parti, corona e parlamento, facevano ricorso alla pratica costituzionale del passato per avallare le proprie rivendicazioni, l’esaltazione della *Magna Carta* era un mezzo efficace per realizzare questo scopo.

E sebbene alcuni richiami alla *Magna Carta* da parte dei parlamentari possano far pensare all’esistenza di limiti costituzionali validi anche nei confronti del parlamento, gli scritti di giuristi come Coke e John Davys o di politici come Thomas Wentworth e John Pym sono una conferma che i parlamentari non pensavano ad un corpo di leggi fondamentali, cioè insuscettibile di essere modificato. È invece abbastanza evidente che credevano all’esistenza di un grande corpo di leggi che era nei suoi principi generali ‘pericoloso’ da modificare. Ma essi erano soprattutto interessati a limitare il potere della corona e le loro osservazioni ora in favore della *common law* ora della *Magna Carta* erano prevalentemente rivolte al fine di proteggere il suddito da una autorità illimitata. E’ probabile che essi identificassero la causa del parlamento con quella della legge con la conseguenza che, come ebbe ancora a scrivere Coke: “Per quanto riguarda il potere e la competenza del parlamento in materia legislativa - si tratta di un potere talmente trascendente ed assoluto da non potersi rimpicciolire entro limiti di sorta, sia per quanto si riferisce alla materia, sia alle persone”.

Infine mi richiamo a quello che sostiene Maurizio Fioravanti a proposito di un Paese senza Costituzione. L'Inghilterra riesce ad essere un *Rechtsstaat* senza avere un *Bill of rights* (Carta dei diritti), nessun elenco delle libertà al di fuori della portata dell'onnicompetente e perfino onnipotente parlamento di Westminster. E questo è una diretta conseguenza della sovranità del parlamento e specialmente della fiducia che per secoli questo ha goduto da parte dei cittadini inglesi. L'assenza di una monarchia assoluta prima e di regimi totalitari in epoche più recenti hanno consolidato questa fiducia. E oggi gli inglesi temono che una carta dei diritti possa spostare l'equilibrio dei poteri in favore della magistratura: i giudici diverrebbero gli arbitri finali dei poteri del parlamento. Tanto meno necessaria una Carta dato che grazie agli accordi europei sui diritti umani, certi diritti sono garantiti in Inghilterra, così come in altri stati firmatari, e sono fuori della discrezionalità del parlamento.

Le idee di Coke riguardo agli intangibili principi del *common law* vennero piuttosto ad adattarsi all'idea liberale americana degli intangibili principi della Costituzione.